GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedi, 17 agosto 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI (Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).

Annuo L. 13.390 · Semestrale L. 7.380 · Trimestrale L. 4.020 · Un fascicolo L. 60 · Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME Bul trattamento economico e normativo dei lavoratori Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 a Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate; il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nel Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 748.

Modifiche al regolamento di amministrazione per la guardia di finanza Pag. 3222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1961, n. 749.

Soppressione della Legazione in Praga (Cecoslovacchia) e della dipendente Cancelleria consolare ed istituzione nella stessa sede di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare. Pag. 3223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 750.

Erezione in ente morale della Pia Casa Barni-Corrado di Roncadello, con sede in Roncadello di Dovera (Cremona). Pag. 3224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 751.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile sito in Perugia da adibire a sede della Sezione umbra della predetta Unione .

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 752.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Martino a Cofferi, nel comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) con la parrocchia di Santa Maria a Mercatale nello stesso Comune Pag. 3224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 753.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di un canonicato semplice nel Capitolo Cattedrale di San Giovanni to Laterano, in Roma Pag. 3224 mune di San Severo Pag. 3227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961, n. 754.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, detta anche « Convitto Umberto Primo », con sede in Terni Pag. 3224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1961. n. 755.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pancrazio M., in frazione Marano del comune di Isera (Trento) Pag. 3224

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi:

Provvedimento n. 934 dell'8 agosto 1961. Prezzi dei car-

Provvedimento n. 936 dell'8 agosto 1961. Tariffe dell'energia elettrica Pag. 3225

Provvedimento n. 937 dell'8 agosto 1961. Riguardante l'integrazione contributi per energia elettrica di nuova produ-

Provvedimento n. 938 dell'8 agosto 1961. Contributo integrazione per energia elettrica di nuova produzione, anno 1959. (Applicazione del capitolo IV del provvedimento . . Pag. 3226

Provvedimento n. 939 dell'8 agosto 1961. Prezzi del seme delle barbabietole da zucchero Pag. 3226

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro « Edili ed affini », con sede in Palena (Chieti) Pag. 3226

Ministero dell'industria e del commercio: Esito di ricorso. Pag. 3226

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in co-

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Monteodorisio . Pag. 3227

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atessa Pag. 3227

Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura di « Le Trezze » (Venezia) Pag. 3227 Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio.

di bonifica Polesana, Rovigo . Pag. 3227
Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Terre Vecchie, Ferrara . . Pag. 3227

Ministero della pubblica istruzione:

Ministero dei lavori pubblici: Variante al piano regolatore generale del comune di Bari per la zona adiacente la Cattedrale nella città vecchia. Pag. 3227

CONCORSI ED ESAMI

Ufficio medico provinciale di Varese:

Graduatoria del concorso per l'assegnazione di sede farmaceutica in comune di Cocquio Trevisago Pag. 3228 Graduatoria del concorso per l'assegnazione della sede tarmaceutica del comune di Besozzo. Pag. 3228

Ufficio medico provinciale di Ancona: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona. Pag. 3228

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 203 DEL 17 AGOSTO 1961:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 756.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Bologna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 757.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operal dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 758.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operal dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Catanzaro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 759.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operal dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Varese.

DEČRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 760.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 761.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Potenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 762.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Torino.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1961, n. 748.

Modifiche al regolamento di amministrazione per la guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il titoló I del regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, modificato dal decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169, che detta disposizioni regolamentari per l'amministrazione del Corpo della guardia di finanza;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473, ed il titolo II del regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, modificato dal decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169, che dettano disposizioni sull'ordinamento e sull'amministrazione del Fondo massa della Guardia di finanza;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530, che conferisce la personalità giuridica all'Ente nazionale di assistenza per gli ortani dei militari della Guardia di finanza, e lo statuto di detto ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1490;

Visto l'articolo 3 della legge 20 aprile 1952, n. 525, che pone a carico del Fondo massa anzidetto un contributo in favore dell'Ente nazionale per gli orfani dei militari della Guardia di finanza;

Viste le leggi 10 novembre 1957, n. 1135, e 20 febbraio 1956, n. 73, che hanno abrogato la procedura di intervento del Fondo massa nella gestione del servizio statale relativo alla somministrazione del vestiario e all'erogazione dei premi di arruolamento e di rafferina ai militari del Corpo;

Vista la legge 15 maggio 1959, n. 367, che devolve all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza l'importo delle ritenute sulle paghe dei militari puniti del Corpo anzidetto;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alle disposizioni sull'amministrazione del Corpo della guardia di finanza e a quelle sull'amministrazione del Fondo massa della Guardia di finanza, contenute nei titoli I e II del citato regolamento approvato con regio decerto 5 aprile 1943, n. 532, modificato dal decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169;

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Al regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza, approvato con regio decreto 5 aprile 1943, n. 532, modificato dal decreto luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 169, sono apportate le modifiche di cui agli articoli seguenti:

Art. 2.

L'articolo 1 è cost sostituito:

« L'amministrazione delle legioni e dei reparti corrispondenti è diretta, sotto la vigilanza e secondo l'indi(tenente colonnello o maggiore) che assume la denominazione di relatore.

Il relatore è il capo dell'ufficio di amministrazione, che è composto:

a) dall'ufficiale direttore dei conti, dall'ufficiale o maresciallo cassiere, dall'ufficiale di matricola e dall'ufficiale consegnatario del materiale;

b) dai sottufficiali e militari di truppa necessari per il funzionamento dell'ufficio ».

Art. 3.

L'articolo 157 è così sostituito:

« Costituiscono entrate del Fondo massa:

a) le quote delle multe, ammende e pene pecuniarie assegnate per legge al Fondo massa;

b) gli interessi sui titoli di Debito pubblico e gli altri redditi patrimoniali;

c) i proventi eventuali diversi ».

Art. 4.

L'articolo 186 è così sostituito:

« Per la concessione agli orfani e ai figli dei militari del Corpo di posti gratuiti e semi gratuiti in istituti di educazione e d'istruzione, ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, lettera c) del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2049, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 473, il Fondo massa si avvale dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1951, n. 1530.

Per ciascun anno scolastico il presidente dell'Er te nazionale suddetto presenta al Consiglio di amministrazione del Fondo massa le proposte, le relazioni e la documentazione relative allo svolgimento dell'attività assistenziale prevista-dal presente articolo.

Il Consiglio di amministrazione del Fondo massa, tenuto anche conto di tali elementi, stabilisce annualmente la somma da destinare agli scopi anzidetti e ne dispone il versamento all'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza. Il presidente dell'Ente provvede al pagamento delle spese relative e al termine di ogni esercizio finanziario rende conto della gestione del servizio al Consiglio di amministrazione del Fondo massa.

L'ammissione all'assistenza prevista dal presente articolo è deliberata dal Consiglio di amministrazione del Fondo massa ed è regolata dalle disposizioni contenute nello statuto dell'Ente nazionale di assistenza per gli orfani dei militari della Guardia di finanza».

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 11, 136, 156, 160, 161, 163, 164, 188, 243, 244, nonchè i capi V, VII e VIII del titolo secondo.

Negli articoli 9, 35, 46 e 52, le parole « ufficiale addetto ai servizi di cassa e di matricola », le parole « ufficiale incaricato dei servizi di cassa » e le parole « ufficiale pagatore » sono sostituite dalle seguenti: « ufficiale o maresciallo cassiere ».

Nell'articolo 9 sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera e) nonchè le parole « e gli atti matricolari » di cui alla lettera g), ed è aggiunto il seguente comma: concerto con il Ministro per il tesoro;

rızzo dei rispettivi comandanti, da un ufficiale superiore | « L'ufficiale di matricola tiene i ruoli della forza, gli stati di servizio ed ogni altro registro o documento matricolare e firma gli atti matricolari ».

> Nella intestazione del capo VIII del titolo I e negli articoli 74, 75 e 77 la parola « casermaggio » è sostituita dalle seguenti « vestiario, equipaggiamento e casermaggio ».

> Nell'articolo 153 le disposizioni di cui alle lettere g) e i) sono abrogate e quelle di cui alla lettera f) sono sostituite dalle seguenti « autorizzare le spese poste a carico del Fondo massa, salvo il disposto dell'articolo 162 ».

> Nella intestazione del capo II del titolo II le parole « Massa del Corpo e massa individuale » sono sostituite dalle seguenti « Entrate e spese ».

> Nell'articolo 158 sono abrogate le disposizioni di cui alle lettere d), f), h).

> Nell'articolo 159 sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera q) del primo comma e al numero 1 del secondo comma.

> Nell'articolo 168 sono abrogate le disposizioni di cui al numero 1 del primo comma.

Nell'articolo 192 l'ultimo comma è abrogato.

Nell'articolo 245 sono soppresse le parole « degli oggetti di vestiario e di corredo, per il magazzino centrale del vestiario, per il laboratorio di cui all'articolo 179 e per i magazzini legionali ».

Nell'articolo 246 sono soppresse le parole « ed è responsabile di quelli esistenti presso il magazzino centrale il consegnatario del magazzino stesso».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 5 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: Gonella Registrato alla Corte dei conti, addi 10 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 60. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1961, n. 749.

Soppressione della Legazione in Praga (Cecoslovacchia) e della dipendente Cancelleria consolare ed istituzione nella stessa sede di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato: Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affiari esteri, di

Decreta:

Art. 1.

La Legazione a Praga (Cecoslovacchia) e la Cancelleria consolare alle sue dipendenze sono soppresse.

Art. 2.

E' istituita a Praga (Cecoslovacchia) un'Ambasciata.

Art. 3.

E' istituita a Praga (Cecoslovacchia) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 5 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI - SEGNI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: Gonella Registrato alla Corte dei conti, addi 11 agosto 1961

Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 82. DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1961, n. 750.

Erezione in ente morale della Pia Casa Barni-Corrado di Roncadello, con sede in Roncadello di Dovera (Cremona).

N. 750. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Pia Casa Barni-Corrado di Roncadello, con sede in Roncadello di Dovera (Cremona), viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, il Guardasigilli: Gonella Registrato alla Corte del conti, addi 8 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 23. — Di Pretoro

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 751.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi ad acquistare un immobile sito in Perugia da adibire a sede della Sezione umbra della predetta Unione.

N. 751. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, viene autorizzata ad acquistare dall'ing. Carlo Cucchia, per il prezzo di L. 3.400.000, come da atto a rogito notaio dott. Francesco Tei di Perugia, in data 9 febbraio 1951, repertorio n. 5145/2291, un appartamento, facente parte di un fabbricato costruito in Perugia fra il viale Roma e la piazza Bellucci, da adibire a sede della Sezione umbra della predetta Unione.

Visto, il Guardașigilii: Gonella Hegistrato alla Corte dei conti. addi 8 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 25. — Di Pretoro DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 752.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Martino a Cofferi, nel comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) con la parrocchia di Santa Maria a Mercatale nello stesso Comune.

N. 752. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 27 giugno 1960, con il quale è stata disposta l'unione temporanea, nella forma « æque principaliter », della parrocchia di San Martino a Cofferi nel comune di San Casciano in Val di Pesa (Firenze) con la parrocchia di Santa Maria a Mercatale nello stesso Comune.

Visto, il Guardasigilli: Gonella Registrato alla Corte dei conti, addi 11 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 72. — Di Pretoro

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1961, n. 753.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di un canonicato semplice nel Capitolo Cattedrale di San Giovanni in Laterano, in Roma.

N. 753. Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla Pontificia in data 15 marzo 1960, integrata con dichiarazione del Provicario Generale di S. S. il Sommo Pontefice per la città di Roma e suo distretto in data 30 dicembre 1960, relativa alla erezione di un canonicato semplice nel Capitolo Cattedrale di San Giovanni in Laterano, in Roma.

Visto, il Guardasigilli: Gonella Registrato alla Corte dei conti, addi 11 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 73. — Di Pretoro

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 lúglio 1961, n. 754.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, detta anche « Convitto Umberto Primo », con sede in Terni.

N. 754. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa Salesiana di San Giovanni Bosco, detta anche « Convitto Umberto Primo », con sede in Terni,

Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registralo alla Corte dei conti, addi 8 agosto 1961 Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 33. — Di PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA' 12 luglio 1961, n. 755.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pancrazio M., in frazione Marano del comuno di Isera (Trento).

N. 755. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 9 febbraio 1961, integrato con dichiarazione del 27 stesso mese ed anno, relativo all'erezione della parroccula di San Pancrazio M., in frazione Marano del comune di Isera (Trento).

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi 8 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, foglio n. 28. — DI PRETORO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 934 dell'8 agosto 1961 Prezzi dei carboni

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento h. 934 dell'8 agosto 1961, ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 921 del 9 giugno 1961, con decorrenza immediata, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno, vengono modificati come appresso.

I prezzi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non piu del 5 % di umidità e del 10 % di ceneri sul secco fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 200 a tonnellata per i porti rimanenti del Basso Tirreno e per quelli della Sicilia e della Sardegna; per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 400 a tonnellata.

Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 250 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera i cui estremi saranno riportati nella fattura dell'importatore.

(Via mare)

 Pezzatura oltre 30 mm.
 L. 8.910

 Granitello (da 16 a 31 mm.)
 7.090

 Granitello (da 8 a 16 mm.)
 6.960

 Winuto
 6.320

CARBONE CECOSLOVACCO

Via mare Via terra

 Pezzatura oltre 30 mm. . . . L. 8.910
 8.270

 Pezzatura 10/30 mm. 7.030
 6.280

L'importazione via terra è riferita a merce resa franco vagone non sdoganato e non ricarteggiato alla stazione di Poggioreale (Trieste).

(5205)

Provvedimento n. 935 dell'8 agosto 1961 Revisione delle tariffe degli acquedotti

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 935 dell'8 agosto 1961, ha adottato la seguente decisione.

TARIFFE ACQUEDOTTI

Ente acquedotti siciliani

A modifica dei particolari provvedimenti emessi dai Comitati provinciali del prezzi, le tariffe degli acquedotti gestiti dall'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), con decorrenza daile bollette e fatture emesse dal 1º agosto 1961 e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n. 117 del 18 luglio 1947 riguardante la prevalenza dei consumi, sono disciplinate come segue:

a) Per gii acquedotti, le cui tariffe legalmente praticate risuitino aumentate, alla data del presente provvedimento, rispetto a quelle in vigore nel 1942, di coefficienti inferiori a quelli previsti dal provvedimento n. 353 del 18 febbralo 1953 nelle misure del 3300 % e del 3600 %, rispettivamente per gli acquedotti a gravitazione e per quelli a sollevamento, è consentito applicare i predetti aumenti purchè le tariffe risultanti non vengano a superare le seguenti misure massime riferite a mc. di acqua venduta:

per gli acquedotti a gravitazione: L. 45 per l'acqua entro i minimi di consumo annuali e L. 65 per l'acqua eccedente detti minimi;

per gli acquedotti a sollevamento: L. 55 per l'acqua entro i minimi di consumo annuali e L. 75 per l'acqua eccedente detti minimi.

- b) Per gli altri acquedotti, l'E.A.S. è autorizzato ad applicare un aumento fino al 20 % sulle tariffe di vendita dell'acqua legalmente praticate alla data del presente provvedimento, senza che le tariffe risultanti vengano a superare rispettivamente i limiti massimi indicati in valore assoluto per ogni metal precedente punto a).
- c) Restano escluse da ogni aumento e confermate nelle attuali misure massime legalmente praticate le tariffe che, alla data del presente provvedimento, risultino superiori ai limiti massimi in valore assoluto riferiti a mc. indicati al punto a).
- d) I diritti fissi per nolo contatori, spese di manutenzione e altri introiti accessori, applicabili nei confronti dei soli utenti che fruiscano di misuratori di proprietà dell'Ente, sono regolati dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 778 del 9 aprile 1959.

e) Tutte le norme predette saranno applicate anche nei confronti degli acquedotti la cui gestione è assunta dall'E.A.S. posteriormente alla data del presente provvedimento.

f) Nei riguardi di acquedotti completamente di nuova costruzione, per i quali manchi il riferimento ad una situazione tariffaria preesistente, i limiti massimi in valore assoluto delle tariffe non possono essere superiori alle misure seguenti riferite a mc. di acqua venduta:

per gli acquedotti a gravitazione: L. 35 per l'acqua entro i minimi di consumo annuali e L. 50 per l'acqua eccedente detti minimi:

per gli acquedotti a sollevamento: L. 40 per l'acqua entro i minimi di consumo annuali e L. 55 per l'acqua eccedenti detti minimi.

I minimi di consumo annuale a prezzo più basso, per questi nuovi acquedotti, qualora si rendano necessari, saranno fissati dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio in misure non inferiori a quelle legali in atto per acquedotti analoghi per capacità e numero di utenti, gestiti dallo stesso En'e.

I diritti fissi per nolo contatori, spese di manutenzione e altri introiti accessori di cui al punto d) anche per i nuovi acquedotti, saranno applicati entro le misure massime mensili fissate dal citato provvedimento n. 778 del 9 aprile 1959.

Società Sviluppo Imprese Meridionali di Santa Teresa Riva (Messina)

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 633 del 6 marzo 1957, la Società Sviluppo Imprese Meridionali di Santa Teresa Riva (Messina) è autorizzata ad applicare, a decorrere dalla stagione irrigatoria del corrente anno, il prezzo di L. 9.70 al mc. per la fornitura di acqua derivata dal torrente Agrò, oltre i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, entro i limiti fissati dal provvedimento n. 778 del 9 aprile 1959.

Ditta Vincenzo Giudice - Acquedotto del Cafaro

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 633 del 6 marzo 1957, la ditta Vincenzo Giudice di Catania concessionaria dell'Azienda acquedottistica acque del Cafaro, è autorizzata ad applicare, a decorrere dalla stagione irrigatoria del corrente anno, il sopraprezzo del 5400 % sui prezzi di vendita dell'acqua bloccati nel 1942, oltre i diritti fissi per nolo contatore, spese di manutenzione ed altri introiti accessori, entro i limiti fissati dal provvedimento n. 778 del 9 aprile 1959.

(5206)

Provvedimento n. 936 dell'8 agosto 1961 Tariffe dell'energia elettrica

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 936 dell'8 agosto 1961, ha adottato la seguente decisione.

TARIFFE PER L'ENERGIA ELETTRICA

acquedotti a gravitazione e per quelli a sollevamento, è consentito applicare i predetti aumenti purchè le tariffe risultanti
non vengano a superare le seguenti misure massime riferite
a mc. di acqua venduta:

Si conferma il provvedimento n. 813 del 5 agosto 1959 e si
proroga l'applicazione delle tariffe e delle disposizioni in esso
contenute dal 1º gennaio 1961 in poi nei confronti delle sottoindicate aziende elettriche:

a) Consorzio Elettrico dei comuni di Malfa e Leni, con Ditta De Antoni Umberto - Conegliano (Udine): in Malfa (Messina).

Integrazione di L. 0.44115 per ogni kWh prodotto nel 1959 sede in Malfa (Messina).

b) Società Elettrica Pantelleria (Bofondi Carlo) per le frazioni di Kamma, Tracino e altre del comune di Pantelleria (Trapani).

_ (5207)

Provvedimento n. 937 dell'8 agosto 1961. Riguardante l'integrazione contributi per energia elettrica di nuova produzione, anno 1958. (Applicazione del cap. IV del provvedimento n. 620).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 937 dell'8 agosto 1961, ha adottato la seguente decisione.

Integrazione contributi per energia elettrica di nuova produzione, anno 1958: Applicazione del capitolo IV del provvedimento n. 620 (seguito al provvedimento n. 876 del 14 settembre 1960).

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, in base alle disposizioni di cui al provvedimento del 28 dicembre 1956, n. 620, Cap. IV, punto 2, comma b) riguardanti la richiesta di integrazione del contributo da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche a favore dei distributori che avessero subito una riduzione dei loro introiti complessivi, il Comitato interministeriale dei prezzi ha adettate la seguente decisione per il 1958 nei riguardi delle aziende appresso indicate, le cui domande erano state ammesse all'istruttoria con il provvedimento n. 833 del 14 ottobre 1959.

Azienda Elettrica Municipale di Farnese - Viterbo:

Integrazione di L. 0,99824 per ogni kWh prodotto nel 1958 dall'impianto Castro al netto dei consumi interni.

Società Fonderia A. Fontanini & Figlio - Udine: Nessuna integrazione.

(5208)

Provvedimento n. 938 dell'8 agosto 1961. Contributo integrazione per energia elettrica di nuova produzione, anno 1959. (Applicazione del capitolo IV del provvedimento n. 620).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n 938 dell'8 agosto 1961, ha adottato la seguente decisione.

Integrazione contributi per energia elettrica di nuova produzione anno 1959: Applicazione del capitolo IV del provvedi $mento\ n.\ 620.$

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, in base alte disposizioni di cui al provvedimento del 28 dicembre 1956, n. 620, cap. IV, punto 2, comma b) riguardanti la richiesta di integrazione del contribu'o da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche a favore dei distributori che avessero subito una riduzione dei loro introiti complessivi, il Comitato interministeriale dei prezzi ha adottato la seguente decisione per il 1959 nei riguardi delle aziende appresso indicate, le cui domande erano state ammesse all'istruttoria con il provvedimento n. 906 del 9 febbraio 1961.

Industria Petralese di Elettricità - Petralia Sottana (Palermo): Integrazione di L. 0,91401 per ogni kWh prodotto nel 1959 dall'impianto Portella di Campo al netto dei consumi interni.

Società Idroelettrica Via Aurea & C. - Rossano Calabro (Cosenza):

Nessuna integrazione.

Impresa Centrali Elettriche Foligno «ICEF» - Foligno:

Integrazione di L. 0,38594 per ogni kWh prodotto nel 1959 dall'impianto Pontecentesimo al netto dei consumi interni. Ditta Carmine Russo - Nola:

Integrazione di L. 0,65018 per ogni kWh prodotto nel 1959 dalla centrale Nola al netto dei consumi interni.

Società Idroelettrica Garga - Cassano Jonio (Cosenza): Nessuna integrazione.

Azienda Elettrica Soleo - Bealvedere Marittimo (Cosenza): Integrazione di L. 1,08754 per ogni kWh prodotto nel 1959 dagli impianti Acqua della Vena (Sangineto) e Torno S. Stefano al netto dei consumi interni.

dall'impianto Ovaro (Luincis) al netto dei consumi interni.

Comune di Amandola - Amandola (Ascoli Piceno):

Integrazione di L. 0,44111 per ogni kWh prodotto nel 1959 dall'impianto Amandola al netto dei consumi interni.

Società Produzione Elettrica A.P.E. Polizzi Generosa (Palermo):

Integrazione di L. 0,55929 per ogni kWh prodotto nel 1959 dalla centrale Polizzi Generosa al netto dei consumi interní.

Azienda Elettrica Municipale di Macerata - Macerata:

Integrazione di L. 0,53608 per ogni kWh prodotto nel 1959 dagli impianti città di Macerata, Montefranco, Sforzacosta, Belforte I e Belforte II al netto dei consumi interni.

(5209)

Provvedimento n. 939 dell'8 agosto 1961 Prezzi del seme delle barbabietole da zucchero

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 939 dell'8 agosto 1961 ha adottato la seguente decisione.

PREZZI DEL SEME DELLE BARBABIETOLE DA ZUCCHERO

I prezzi di cessione del seme, destinato alla produzione delle barbabietole da zucchero del 1961, sono fissati come appresso per le vendite di seme di produzione nazionale dai centri produttori alle aziende di distribuzione, con le usuali condizioni di consegna:

I prezzi di vendita ai produttori bieticoli sono fissati come segue con le usuali condizioni di consegna:

a) seme di produzione nazionale:

b) seme di provenienza estera:

I prezzi su detti sono comprensivi dell'I.G.E.

Il seme deve essere di ottima qualità e corrispondere alle vigenti norme commerciali.

(5210)

MINISTERO DEL LAVORO DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro « Edili ed affini », con sede in Palena (Chieti).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 luglio 1961, il sig. Guido Di Renzo è stato nominato commissario liquidatore della Cooperativa di produzione e lavoro « Edili ed affini », con sede in Patena (Chie'i), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile con decre:o in data 18 giugno 1960, in sostituzione del rag. Giuseppe De Pamphilis, dimissionario.

(5017)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 1961, registro n. 7, foglio n. 334, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Alvaro Moscè avverso la deliberazione n. 434/50 del 30 dicembre 1958, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Ancona, concernente il collocamento a riposo del medesimo e la liquidazione del relativo trattamento di quescenza.

(5993)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Severo

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1961, numero 14549/7846, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Gambarelli Leonardo, nato a San Severo il 3 febbraio 1920, della zona demaniale facente parte del tratturo «Nunziatella-Stignano», in San Severo, estesa mq. 385 riportata in catasto alla particella n. 163/g del foglio di mappa n. 35 del comune di San Severo e nella planimetria tratturale con il n. 278.

(5091)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Monteodorisio

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1961, numero 2397/1120, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1961, al registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 177, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Suriani Giovanni, nato a Napoli il 23 agosto 1912, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », in Monteodorisio, estese complessivamente mq. 50.965 riportate in catasto alla particella n. 34 parte del foglio di mappa n. 18, alla particella n. 60/t del foglio di mappa n. 21, alle particelle numeri 301 parte, 313 parte, 370/g, 369/b, 312 parte, 311 parte, 369/c, 370/h, 368/b, 309 parte, 368/d, 367/d del foglio di mappa n. 14, alle particelle numeri 64 parte 114/e, 69 parte, 90 parte, 89 parte, 63, 61/d, 45 e 61/1/5 del foglio di mappa n. 9 del comune di Monteodorisio, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 334, 335, 352, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 499, 500, 501 e 502.

(5092)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 8 giugno 1961, numero 2391/1114, è stata disposta a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per alienazione a Baranelli Candida, nata in Atessa il 2 febbraio 1897, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco» tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2.585 riportate in catasto alla particella n. 19 parte del foglio di mappa n. 34 ed alle particelle numeri 192/c e 168/s del foglio di mappa n. 22 del comune di Atessa nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 634 e 635.

(5052)

Inclusione coattiva di fondi nella zona di ripopolamento e cattura di « Le Trezze » (Venezia)

Nella zona di ripopolamento e cattura di Le Trezze, di cui alle delibere del presidente della Giunta provinciale di Venezia, in data 3 luglio e 12 agosto 1958, sita in comune di Musile di Piave, vengono inclusi coattivamente fondi della superficie di ettari 19.91.00, di proprietà della ditta Giulio Boldo, fu Sesto e figlia Guglielmina.

La zona assume, pertanto, l'estensione complessiva di ha. 937.91.00.

(5157)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Polesana, Rovigo

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11242 in data 3 agosto 1961, è stato approvato, con modificazioni, al sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Conscrzio di bonifica: Polesana, Rovigo, deliberato dall'assemblea generale: dei consorziati in data 14 settembre 1959.

(4989)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Terre Vecchie, Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11239 in data 3 agosto 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica: Terre Vecchie, Ferrara, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 18 dicembre 1959.

4988)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Walter Tiddi, nato a Benevento il 20 dicembre 1922, ha dichiarato di aver smarrito il proprio certificato sostitutivo del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Roma il 26 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato sostitutivo smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5000)

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

! Il dott. Alessandro Barta, nato a Nagykanizsa (Ungheria) il 3 ottobre 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Roma il 16 luglio 1936

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(5002)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 gennaio 1961, registrato alla Corte del conti il 7 aprile 1961, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dall'Azienda briantea carburanti, nella persona dell'amministratore unico Fiorenzo Doni, contro il vincolo di notevole in'eresse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 10 ottobre 1957 sul giardino sito nel comune di Monza, corso Milano n. 10.

(5197)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1961, è stato accolto il ricorse al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco di Volterra, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 20 maggio 1957, sulla zona comprendente l'abitato comunale di Volterra e territori circostanti.

(5198)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale del comune di Bari per la zona adiacente la Cattedrale nella città vecchia

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1961, registro n. 24 Lavori pubblici, foglio n. 91, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Bari, relativa alla zona adiacente alla Cattedrale.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità allo originale, sarà depositata negli Uffici comunali a libera visione del pubblico, ai sensi dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(5132)

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria del concorso per l'assegnazione di sede farmaceutica in comune di Cocquio Trevisago

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 648/Sanità del 22 febbraio 1961, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica nel comune di Cocquio Trevisago, frazione Sant'Andrea:

Visto il decreto in data 4 marzo 1961, n. 902/San., con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto i verbali del concorso rassegnati dalla predetta Com- (5200) missione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata

la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo alla assegnazione della sede farmaceutica nel comune di Cocquio Trevisago, frazione Sant'Andrea:

1	0-,								
1. Alvisi Io	landa ved.	Ber	gan	asco) ,			punti	92,750
2. Mismani	Ersilia		_						85,418
3. Salverag	lio Carla					•		•	76,826
4. Ambrosi	oni Antonio)		•				>	74,460
5. Fanti F	elic e			•				•	73,405
6. Bertarell	i Piero							•	71,016
7. Sgarboss	a Andrea			•				>	69,414
	hi Anna M	aria				•		>	66,616
9. Melandr	i Isolda			•	•	•		>	62,200
10. Bax Uge					•		•	>	61,030
11. Mattioni		•			•	•	•	>	58,822
12. Cenacch				•	•	•	•	•	53,796
13. Cantoni	Cesare			•	•	•	•	>	53,082

Varese, addi 2 agosto 1961

Il medico provinciale: Vessicchio

(5199)

Graduatoria del concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica del comune di Besozzo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1520 del 18 aprile 1961, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica nel comune di Besozzo resasi vacante per la morte del titolare, espletato a norma dell'art. 107 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto in data 4 marzo 1961, n. 902/San., con 11 quale è stata costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto i verbali del concorso rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938. n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo alla assegnazione della sede farmaceutica nel comune di Besozzo, resasi vacante per la morte del titolare:

- 1. Paietta Mario, ai sensi dell'art. 107 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
 - 2. Bertarelli Piero . punti 71,162 3. Mazzinghi Anna Maria . 66,616

Varese, addì 4 agosto 1961

Il medico provinciale: VESSICCHIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto i proprio decreti n. 1438 del 20 maggio 1961 con 1 quali veniva approvata la graduatoria dei candidati del con-corso per il conferimento delle condotte mediche di Fabriano (Collamato), Maiolati Spontini e Castelplanio (Moie consorziale), Monterado e Castelcolonna (consorziale), Monteroberto (capoluogo) e Staffolo (condotta 1ª zona Coste) e venivano dichiarati i vincitori delle relative condotte;

Considerato che il dott. Pauri Gustavo, quinto classificato in graduatoria, ha formalmente rinunciato alla conferitogli titolarità della condotta medica di Monteroberto;

Ritenuto che debba procedersi al conferimento della con-

dotta resasi vacante per la rinuncia del predetto sanitario; Considerato che il dott. Terenzi Serafino, sesto classificato. nell'ordine di preferenza espresso non ha indicata la predetta condotta e che debba pertanto essere nominato il settimo classificato, dott. Cristalli Francesco;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 26, 55 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Cristalli Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica di Monteroberto (capoluogo) in sostituzione del dott. Pauri Gustavo, rinunciatario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Ancona ed in quello del Comune interessato.

Ancona, addi 5 agosto 1961

Il medico provinciale: GUERRIERI

(5201)

PETTINARI UMBERTO, direttore

SANTI RAFFAELE, gerente